




COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007



Data 11 FEB 201

Protocollo 80324/58

Class. E.430

Allegati: 3

OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Agli

Ordini professionali degli:

- *Ingegneri*
- *Architetti*
- *Geologi*
- *Periti Edili*

LORO SEDI

Al

Collego dei:

- *Geometri*

LORO SEDI

E per conoscenza

Alla Segreteria regionale Ambiente e Territorio

SEDE

Ai Comuni di: Arzegrande

Campagna Lupia
Campolongo Maggiore
Camponogara
Casale sul Sile
Casier
Cavallino Treporti
Chioggia
Codevigo
Correzzola
Dolo
Fiesso D'Artico
Fossalta di Piave
Marcon
Mira
Mogliano Veneto
Pieve di Sacco
Preganziol
Polverara
Quarto d'Altino
Roncade



**COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007**

CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

**San Biagio di Callalta
Silea
Spinea
Venezia**

LORO SEDI

L'articolo 1, comma 288 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) dispone che *“a decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche”*.

Tale norma, efficace dal 1 gennaio 2009, rappresenta una disposizione di particolare interesse per la scrivente Struttura commissariale, atteso che la stessa subordina il rilascio del permesso di costruire alla certificazione delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Lo scrivente Commissario, anche se in declaratoria di stato di emergenza, ha provveduto a dettare disposizioni che bene si integrano e rinforzano il contesto normativo del legislatore nazionale. In particolare si richiamano le norme di cui all'Ordinanza commissariale n. 3, in data 22 gennaio 2008, recante *“Disposizioni inerenti il rilascio di titoli abilitativi sotto i profili edilizio ed urbanistico”*, a mezzo della quale si è inteso dettare, nell'ambito delle competenze attribuite al Commissario delegato, disposizioni da osservare - nei limiti delle rispettive competenze funzionali e territoriali - da parte dei soggetti ai quali tale norma è indirizzata.

A tale riguardo il sottoscritto Commissario delegato, con Note indirizzate ai Comuni inseriti nel novero delle disposizioni commissariali, rispettivamente Prot. 418232/58, in data 11 agosto 2008 e Prot. 618772/58, in data 20 novembre 2008 ha rappresentato la rilevante importanza della disposizione succitata, nell'ambito dell'attuazione di adeguate misure di prevenzione, di riduzione del rischio idraulico, di risparmio idrico e di reimpiego delle acque meteoriche.

In tale contesto e al fine di fornire un ausilio sia agli Enti competenti, sia soprattutto ai professionisti incaricati della progettazione delle opere, la Struttura commissariale, in data 3 agosto 2009, ha formulato le *“Linee guida per gli interventi di prevenzione dagli allagamenti e mitigazione degli effetti”*, disponibili sul sito all'indirizzo www.commissarioallagamenti.veneto.it, che offrono indicazioni volte alla riduzione del volume propagato con accumulo e riutilizzo locali, in un contesto di trattenimento delle acque meteoriche che interessano un edificio e conseguente ritardo nello scaricare dette acque in fognatura, al fine di non aggravare la già precaria situazione di carenza che caratterizza gran parte della rete di fognatura del nostro territorio.

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
Tel. 041/2794737- 4720 – Fax 041/2794723
e-mail: commissario.emeridro@regione.veneto.it
sito web: www.commissarioallagamenti.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

In tale ottica si colloca – peraltro - anche la previsione di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 152/2006, indirizzata all'attuazione di misure volte alla realizzazione, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; a promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo; a installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; a realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia.

La presente Nota segue tale – peraltro non facile – obiettivo di riduzione del rischio idraulico in uno con la finalità di risparmio idrico e di reimpiego delle acque meteoriche, rispetto al quale le disposizioni legislative richiamate impongono concreta applicazione.

Nel richiedere cortesemente a Codesti Ordini preposti la più ampia diffusione delle presenti integrazioni, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Commissario delegato
Ing. Mariano Carraro



Allegati:

- *Ordinanza commissariale n. 3, in data 22 gennaio 2008;*
- *Nota commissariale Prot. n. 418232/58, in data 11 agosto 2008;*
- *Nota commissariale Prot. n. 618772/58, in data 20 novembre 2008.*

Per informazioni:

Manola Pesce – Tel. 041/2794739
mail: manola.pesce@regione.veneto.it
Ing. Stefano Schiavon – Tel. 041/2794720
mail: stefano.schiavon@regione.veneto.it
Avv. Antonio Bovo - Tel. 041/2794771
mail: antonio.bovo@regione.veneto.it

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
Tel. 041/2794737- 4720 – Fax 041/2794723
e-mail: commissario.emeridro@regione.veneto.it
sito web: www.commissarioallagamenti.veneto.it



COPIA

**COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO**
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

ORDINANZA N. 3 DEL 22 GEN 2008

Oggetto: O.P.C.M. n. 3621 del 18.10.2007. Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato parte del territorio della Regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007.

Disposizioni inerenti il rilascio di titoli abilitativi sotto i profili edilizio ed urbanistico.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTA l'ordinanza del Presidente dei Ministri n. 3621 del 18.10.2007 recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007";

VISTO in particolare quanto disposto all'art. 1, comma 3, lettera d), nel quale si prevede che il Commissario delegato provveda in particolare "alla pianificazione di azioni ed interventi di mitigazione del rischio conseguente all'inadeguatezza dei sistemi preposti all'allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti di regimazione delle acque, predisposti per la tutela e la salvaguardia della Terraferma veneziana, nel territorio provinciale di Venezia e negli altri territori comunali del Bacino Scolante in Laguna individuati dal "Piano direttore 2000" approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 23 in data 7.03.03;

PRESO ATTO della rilevanza assunta, nell'ambito della suddetta attribuzione, ai fini della determinazione del rischio idraulico, dall'attività edilizia pubblica e privata;

ATTESA l'opportunità di prevenire, per quanto possibile, la possibilità che la realizzazione dei nuovi insediamenti edilizi possa determinare, in carenza di misure adeguate, situazioni compromissorie delle condizioni di sicurezza, anche nei riguardi di terzi, con possibile richiesta di danni da parte di questi nei confronti dei soggetti realizzatori di detti nuovi interventi edilizi;

TENUTO CONTO di quanto disposto con:

- Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 3637 del 13.12.2002, "L. 3 agosto 1998 n. 267 individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici";



**COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007**

CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

- Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1322 del 10 Maggio 2006, come integrata con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19 Giugno 2007, mediante le quali è stato previsto, a modifica di quanto stabilito con la sopraccitata deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 3637 del 13.12.2002, un aggiornamento dei contenuti relativi alle modalità di valutazione della compatibilità idraulica degli interventi, subordinata al parere della competente autorità idraulica, per la redazione degli strumenti urbanistici;

DATO ATTO che tale ultima disposizione, finalizzata alla redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e del Piano degli Interventi (PI), previsti dalla Legge Regionale del Veneto n. 11/2004, prescrive la redazione di uno "studio di compatibilità idraulica" che, al fine di evitare l'aggravio delle condizioni del regime idraulico, deve prevedere la realizzazione di idonee misure che abbiano funzioni compensative dell'alterazione provocata dalle nuove previsioni urbanistiche;

DISPONE

ART. 1

Nei comuni individuati nell'ordinanza n.2 in data 21.12.2007, non è ammesso, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, il rilascio di titoli abilitativi sotto il profilo edilizio, né decorre l'efficacia delle Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA), relativi ad interventi pubblici o privati, non rispondenti alle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.
Sono esclusi dalle disposizioni in argomento i lavori pubblici finalizzati alla realizzazione di impianti tecnologici a rete.

ART. 2

Per gli interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a metri cubi 1000, o comunque comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza superiore a metri quadrati 200, deve essere predisposta una verifica di compatibilità idraulica del progetto, avente le finalità di cui all'Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1322 del 10 Maggio 2006, come integrato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19 Giugno 2007, recante le "Modalità operative e indicazioni tecniche" relative alla "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici".

Nel documento, sono indicate le misure compensative o mitigatorie che il proprietario del bene ritiene di porre in essere, anche con riferimento a fossati, compluvi, invasi, tubazioni di convogliamento acque, eventualmente esistenti nell'area di intervento o ai confini della medesima.



**COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007**

CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

La verifica di compatibilità, da certificarsi in apposita relazione redatta a cura del progettista, si perfeziona con l'acquisizione del parere favorevole espresso al riguardo dal Consorzio di Bonifica competente.

ART. 3

Per interventi relativi a nuova edificazione, di volumetria superiore a quella di cui all'art.2, ma inferiore a metri cubi 2000, o comunque comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza inferiore a metri quadrati 1000, non è richiesto il parere di cui all'art.2, purchè, nell'ambito della verifica di compatibilità idraulica, siano previsti sistemi idonei al trattenimento delle acque piovane gravanti su superfici impermeabili, quali tetti ed aree pavimentate facenti riferimento alle pertinenze del lotto edificato, per il tempo necessario a consentire un regolare smaltimento nella rete fognaria.

Di norma, per tali interventi:

- potrà essere realizzato un anello di raccolta delle acque meteoriche con tubazioni di adeguato diametro, comunque non inferiore a DN 500 mm, circoscritto all'edificio collettato, confluyente in un manufatto di laminazione, con idoneo foro di emissione posto alla quota di scorrimento della condotta medesima, dotato di stramazzo a quota tale da impedire il funzionamento a pressione della stessa.
Tale dispositivo, del quale dovrà essere garantita la costante manutenzione, deve consentire una portata allo scarico non superiore a quella antecedente la costruzione.
- per le superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso, è preferibile l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno.
- è sconsigliato il ricorso ai piani interrati, salvo l'adozione di accorgimenti che impediscano l'ingresso delle acque provenienti da possibili allagamenti interessanti le aree esterne.

Il Comune può comunque disporre ulteriori verifiche e prescrizioni.

ART. 4

Nella documentazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata o di loro varianti che comportino aumento di superficie urbanizzata, nonché ai fini della redazione di progetti preliminari di opere di urbanizzazione pubbliche o private convenzionate (quali parcheggi scambiatori, impianti sportivi, plessi scolastici, attrezzature di interesse comune), deve essere inclusa quella prevista dall'Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1322 del 10 Maggio 2006, come integrato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19 Giugno 2007, recante le "Modalità operative e indicazioni tecniche" relative alla "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici".



**COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007**

Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste nella Valutazione vanno inserite nella convenzione che regola i rapporti fra comune e soggetti privati.

La documentazione è redatta e sottoscritta a cura del progettista.

La valutazione di compatibilità, da certificarsi in apposita relazione redatta a cura del progettista, si perfeziona con l'acquisizione del parere favorevole espresso al riguardo secondo le competenze e modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1322 del 10 Maggio 2006, come integrata con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19 Giugno 2007 .

Il collaudatore delle opere di urbanizzazione è tenuto ad accertare l'avvenuta realizzazione di quanto previsto e prescritto a salvaguardia delle condizioni di invarianza idraulica, nonché a farne esplicito riferimento nel certificato di collaudo.

Tale disposizione è riportata nel disciplinare di incarico.

Il Comune effettua comunque verifiche a campione in merito alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 5

La verifica e la valutazione di cui agli articoli 2 e 4 tengono conto di un valore del tempo di ritorno pari a cinquanta anni.

ART. 6

Le quote d'imposta degli interventi edilizi ed urbanistici non debbono comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti, né produrre una riduzione del volume di invaso preesistente.

Il calpestio del piano terra degli edifici di nuova costruzione deve essere fissato ad una quota tale da non consentire l'ingresso delle acque di possibili allagamenti interessanti le aree esterne.

Gli eventuali piani interrati sono impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e sono previste aperture – quali rampe o bocche di lupo – solo a quote superiori.

Gli atti abilitativi di cui all'art.2 sono rilasciati previa presentazione di atto d'obbligo registrato, con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali interrati. Analoga rinuncia sarà contenuta nelle convenzioni di cui all'art.4.

ART. 7

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano agli interventi edilizi inclusi negli strumenti urbanistici attuativi per i quali è stato acquisito il parere di compatibilità espresso dall'autorità idraulica competente.



**COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO**
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

ART. 8

Il rilascio del certificato di agibilità relativo agli interventi di cui alla presente ordinanza è subordinato all'acquisizione da parte del Comune dell'attestazione del Direttore dei Lavori inerente la corretta esecuzione delle opere di cui all'articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

ART. 9

I Comuni di cui all'art.1 sono tenuti ad inserire le disposizioni di cui agli articoli precedenti nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale nonché nel regolamento edilizio.

ART. 10

Per quanto concerne il Comune di Venezia, le disposizioni di cui agli articoli che precedono si applicano esclusivamente alla Terraferma.

ART. 11

La presente Ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) e sull'apposito sito del Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eventi meteorologici del 26 settembre 2007 nel territorio della Regione Veneto.

Venezia, li 22 GEN 2008

IL COMMISSARIO DELEGATO
Ing. Mariano Carraro







C O P I A

COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

Data: 11 AGO. 2008

Protocollo n°: 618232/58

Allegati n°: 1

OGGETTO: Ulteriori precisazioni relative all'applicazione delle Ordinanze del Commissario Delegato n. 2, 3 e 4 del 22.01.2008, in materia di prevenzione dal rischio idraulico.

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:

- Arzergrande
- Campagna Lupia
- Campolongo Maggiore
- Camponogara
- Casale sul Sile
- Casier
- Cavallino Preporti
- Chioggia
- Codevigo
- Correzzola
- Dolo
- Fiesso d'Artico
- Fossalta di Piave
- Marcon
- Mira
- Mogliano Veneto
- Piove di Sacco
- Polverara
- Preganziol
- Quarto d'Altino
- Roncade
- San Biagio di Callalta
- Silea
- Spinea
- Tribano
- Venezia

LORO SEDI

Ai Consorzi di Bonifica:

- Adige Bacchiglione
- Bacchiglione Brenta
- Basso Piave
- Dese Sile
- Destra Piave
- Sinistra Medio Brenta

LORO SEDI

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
Tel. 041/2794137 - 9 Fax 041/2794143
e-mail: commissario.emeridro@regione.veneto.it
sito web: www.commissarioallagamenti.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

Ai Soggetti Gestori delle Reti Fognarie:

- Veritas S.p.A.
- Sile-Piave S.p.A.

LORO SEDI

All'A.A.T.O. Laguna Veneta
SEDE

Con la presente Nota si intendono fornire ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito a taluni quesiti posti circa la corretta applicazione delle Ordinanze in oggetto.

Innanzitutto si conferma che le Ordinanze in argomento sono divenute **efficaci**, e quindi applicabili, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del Veneto n. 10 del 01.02.2008. Ricadono, quindi, nell'ambito di applicazione dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 2 del 01.02.2008, gli interventi edilizi per i quali risulti essere stata dichiarata una data di inizio dei lavori coincidente o successiva al 01.02.2008. Identico criterio si applica anche all'art. 1 dell'Ordinanza n. 3 del 22.01.2008, relativamente ai tempi di decorrenza dell'efficacia delle Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA).

Riguardo invece alle altre prescrizioni dell'Ordinanza n. 3 del 22.01.2008, inerenti agli interventi edilizi privi di titolo abilitativo (o privi di Dichiarazione di Inizio Attività) alla data del 01.02.2008, si precisa che le stesse non si applicano alle richieste di "**Condono Edilizio**", in quanto tali istanze devono già conformarsi alle disposizioni specifiche, che di volta in volta, ne regolano l'applicazione.

L'Ordinanza n. 3/2008 si applica invece a tutte le richieste di **Sanatoria** che siano compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.

Conseguentemente devono essere eseguite le verifiche e le opere previste dall'Ordinanza, rimuovendo, se necessario, gli elementi che ne ostacolano l'applicazione o che siano difformi da quanto previsto dall'Ordinanza stessa.

Nel caso di demolizioni, giustificate esclusivamente dall'applicazione dell'Ordinanza, conseguenti a richiesta di sanatoria, si invitano i Comuni a concordare con i soggetti privati le soluzioni meno invasive, cercando di ridurre per quanto possibile la superficie impermeabile, soprattutto esterna, piuttosto che intaccare i volumi.

Nelle ipotesi di "**ampliamenti**", le superfici o le volumetrie da contabilizzare, per accertare il superamento delle soglie indicate nelle Ordinanze in questione, sono solamente quelle in aggiunta al fabbricato già esistente.

Per quanto concerne, invece, eventuali casi di "**demolizione con ricostruzione**", si precisa che una volta demolito il fabbricato preesistente, il nuovo edificio da realizzarsi va considerato come un "nuovo intervento edilizio", che si configura quindi come una nuova edificazione, per la quale - nel calcolo delle soglie previste dalle Ordinanze - non possono essere scomputati né la superficie, né il volume del fabbricato preesistente.

Inoltre, quanto prescritto dall'**art. 1 dell'Ordinanza n. 4 del 22.01.2008** inerente gli allacciamenti

Sede: via Paolucci, 34 - 30175 Venezia/Marghera
Tel. 041/2794137 - 9 - Fax 041/2794143
e-mail: commissario.emeridro@regione.veneto.it
sito web: www.commissarioallagamenti.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

alla fognatura pubblica, relativamente alla necessità che il certificato di agibilità sia corredato da un preventivo parere favorevole sull'allacciamento alla rete di collettamento, si applica agli interventi edilizi che ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 2 dell'Ordinanza n. 2 del 22.01.2008 e dagli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza n. 3 del 22.01.2008, per i quali risultino già avviati i lavori alla data del 01.02.2008. Queste ipotesi concernono, infatti, interventi edilizi oggetto di titolo abilitativo già rilasciato o di Dichiarazione di Inizio Attività, divenuta efficace, ma non avendo ancora ottenuto il relativo certificato di agibilità, si è inteso imporre comunque, mediante l'ottenimento di uno specifico parere, un controllo dell'allacciamento alla rete di fognatura pubblica.

In proposito si rammenta che le prescritte indicazioni, avuto riguardo all'emergenza in atto nel territorio della terraferma veneziana, non fanno altro che anticipare l'evoluzione del Quadro normativo nazionale, ove si consideri che l'art.1, comma 288, della Legge 244/2007 (Finanziaria Statale 2008) prescrive che, a decorrere dal 01.01.09, il rilascio del Permesso a costruire è subordinato all'illustrazione delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico ed al reimpiego delle acque meteoriche.

Per quanto riguarda le questioni legate alla disposizione contenuta nell'art. 6 dell'Ordinanza n. 3 del 22.01.2008, nella quale si prescrive che gli atti abilitativi, indicati nell'art. 2 della medesima Ordinanza, siano rilasciati previa presentazione in un atto d'obbligo registrato, con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali interrati, il predetto **atto d'obbligo** deve essere redatto secondo lo **Schema allegato** alla presente nota.

A tal fine, si sottolinea che tale atto, sottoscritto dal titolare, è rivolto a favore del Comune, della Provincia, della Regione del Veneto, del Consorzio di Bonifica competente per territorio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a Enti e Società ai quali compete la gestione delle reti di smaltimento delle acque meteoriche. L'Amministrazione Comunale è incaricata della tenuta di un apposito registro degli atti unilaterali d'obbligo, sottoscritti e registrati, consentendone la consultazione a chiunque ne abbia interesse per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle ordinanze citate, nell'ambito delle norme regolanti l'esercizio del diritto di accesso agli atti.

Quanto alla controfirma del Segretario Comunale, apposta in calce all'Atto d'Obbligo e indicata nella Nota del Commissario Delegato "Primi indirizzi e raccomandazioni per l'applicazione delle Ordinanze nn. 2, 3 e 4 del 22.01.2008 in materia di prevenzione dal rischio idraulico" del 09.04.2008, si precisa che quest'ultima, avendo solamente lo scopo di attestare l'identità del sottoscrittore, può essere sostituita allegando all'atto d'obbligo una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

L'Atto va regolarmente registrato, a spese del titolare dell'atto abilitativo, e richiamato nell'atto stesso che autorizza l'intervento.

Si ricorda infine che la **vigilanza** circa l'applicazione delle Ordinanze del Commissario Delegato nn. 2, 3 e 4 relative agli interventi edilizi ed agli impianti, spetta principalmente ai Comuni in quanto le Leggi attribuiscono ad essi il compito del controllo e della regolamentazione dell'attività edilizia nel proprio territorio.

Il Commissario Delegato
Ing. Mariano Carraro



ab

Sede: via Paolucci, 34 - 30175 Venezia/Marghera
Tel. 041/2794137 - 9 - Fax 041/2794143
e-mail: commissario.emeridro@regione.veneto.it
sito web: www.commissarioallagamenti.veneto.it



CUPIA

COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

Data: 20 NOV 2008

Protocollo n° 618772/58 e.43 Allegati

Oggetto: legge 24 Dicembre 2007, n. 244, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 (legge Finanziaria). Nuova normativa sul rilascio dei Permessi a Costruire.

Trasmissione via fax

Ai signori Sindaci dei
Comuni di
- Arzergrande
- Codevigo
- Correzzola
- Piove di Sacco
- Polverara
- Casale sul Sile
- Casier
- Mogliano Veneto
- Preganziol
- Roncade
- San Biagio di Callalta
- Silea
- Campagna Lupia
- Campolongo Maggiore
- Camponogara
- Cavallino Treporti
- Chioggia
- Dolo
- Fiesso d'Artico
- Fossalta di Piave
- Marcon
- Mira
- Quarto d'Altino
- Spinea
- Venezia
LORO SEDI

Con Ordinanza n. 3 del 22.01.2008, recante: "Disposizioni inerenti il rilascio di titoli abilitativi sotto i profili edilizio ed urbanistico", si è inteso dettare, nell'ambito delle competenze attribuite al Commissario Delegato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18.10.2007, disposizioni che i soggetti in indirizzo sono tenuti ad osservare nei limiti delle rispettive competenze funzionali e territoriali.

In particolare, ai fini del rilascio del Permesso a Costruire si è resa obbligatoria, per gli edifici di nuova costruzione che superino i valori indicati nell'ordinanza stessa, una verifica di compatibilità idraulica dell'opera, avente le finalità di cui all'Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1322 del 10 Maggio 2006, come integrato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19 Giugno



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007

CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

2007. Nel documento, sono indicate le misure compensative o mitigatrici (anelli di raccolta, vasche di accumulo, ecc.) che il proprietario del bene ritiene di porre in essere, anche con riferimento a fossati, compluvi, invasi, tubazioni di convogliamento acque, eventualmente esistenti nell'area di intervento o ai confini della medesima, al fine di produrre una laminazione dei picchi di piena in concomitanza di eventi meteorologici intensi, riducendo il rischio di allagamenti derivanti dalla incapacità della fognatura di ricevere ulteriore carico.

Tali disposizioni, pur se adottate in un contesto emergenziale, si inseriscono e si integrano con un percorso legislativo nazionale volto, tra le altre cose, alla progressiva introduzione di misure per il risparmio delle risorse idriche.

Con la presente nota si pone l'attenzione in particolare sulla legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria per l'anno 2008): all'art. 1, comma 288, è previsto che a partire dall'anno 2009 il rilascio del Permesso a Costruire sia subordinato alla previsione, tra l'altro, di misure strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

In tale contesto, le misure mitigatrici e compensative previste dalle Ordinanze dello scrivente, in caso di Permesso di Costruire non ancora rilasciato, si integrano con quanto previsto dalla normativa nazionale menzionata. Infatti l'installazione di idonei serbatoi per la raccolta di una parte delle acque piovane (cioè quelle comprese dal 6° minuto di pioggia fino a raggiungimento della capacità utile) per utilizzi, ancorché diversi da quello potabile, idonei per la conduzione degli immobili, da un lato contribuirà al risparmio di acqua potabile, dall'altro agirà come sistema di trattenimento delle acque di pioggia ai fini della laminazione delle piene dei sistemi fognari, raggiungendo gli stessi scopi perseguiti da questa Struttura Commissariale.

Il costo dell'applicazione di tali sistemi, che richiedono oltre ad un serbatoio anche un circuito idrico dedicato, costituisce senza dubbio un onere aggiuntivo, che però potrà essere direttamente ammortizzato dal conduttore dell'edificio attraverso il risparmio derivante dal minor acquisto di acqua potabile. A tale risparmio diretto per il conduttore, se ne deve aggiungere uno ulteriore per la collettività, sia in termini monetari (per il minor esborso pubblico per interventi di costruzione di nuove linee fognarie o per la ricostruzione ed il risarcimento danni in caso di allagamenti), sia in termini di qualità della vita, correlato al minor rischio da allagamenti.

Per tali considerazioni, oltre che per la cogenza delle norme statali, si invita ad un'attenta applicazione di quanto disposto dalla normativa in argomento, che persegue fini con molteplici risvolti positivi, di sicuro interesse anche per questa Struttura Commissariale.

Distinti saluti.

Il Commissario Delegato
- Ing. Mariano Carraro



lbo